



# COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma

PEC: [va@PEC.mite.gov.it](mailto:va@PEC.mite.gov.it)

**Oggetto: [ID: 10868] Procedura di V.I.A. – P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al Progetto di un Parco Eolico denominato "Orgosolo – Oliena", sito nei comuni di Orgosolo (NU), Oliena (NU) e Nuoro, di potenza totale pari a 109,8 MW e costituita da 11 aerogeneratori, della potenza unitaria di 7,2 MW per un totale di 79,2 MW e da un sistema di accumulo di energia (BESS) della potenza pari a 30,6 MW. Proponente: Scirocco Prime s.r.l. Autorità competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) Presentazione Osservazioni Comune di Oliena.**

Vista la nota del M.A.S.E., acquisita al protocollo di questo Ente al n. 1936 del 09/02/2024, avente ad oggetto l'istanza presentata in data 04/01/2024 dalla Società Scirocco Prime S.r.l. per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e facendo seguito alla nota dell'Assessorato della difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna assunta al protocollo dell'Ente al n. 2029 in data 12.02.2024, si redige la presente quale contributo istruttorio del procedimento avviato.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico denominato "Orgosolo-Oliena" di potenza pari a 109,8 MW, costituito da 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW (altezza della torre pari a 114 m e rotore pari a 172 m) ed un sistema di accumulo di energia (BESS) della potenza pari a 30,6 MW, come di seguito sinteticamente descritto:

- l'installazione di 11 aerogeneratori tripala, con potenza nominale di 7,20 MW, altezza torre di 114 metri, diametro delle pale di 172 metri, per un'altezza complessiva di 200 metri, comprensive di piazzole di montaggio e stoccaggio di circa 1100 mq;
- le opere di adeguamento e di realizzazione di nuove strade, adeguandole al passaggio di mezzi pesanti e fruibili per la viabilità di servizio, con una larghezza di 5 metri;
- la realizzazione delle opere di collegamento e connessione alla rete elettrica interamente interrate mediante cavidotto;
- una stazione di accumulo (BESS), una stazione elettrica utente (SEU) di trasformazione ed una stazione elettrica della RNT Terna.

A seguito di consultazione degli atti ed effettuate le opportune valutazioni, si presentano le seguenti osservazioni in merito.

## **PREMESSE**

Dalla consultazione degli elaborati progettuali a corredo della V.I.A. si evince che all'interno del territorio comunale di Oliena ricadono due degli undici aerogeneratori in progetto (*vedi elaborato OROC034*), ovvero quelli denominati:

- OR08 – catastalmente individuabile al Foglio 55, mappale n. 320;
- OR09 – catastalmente individuabile al Foglio 66, mappali nn. 10, 11, 345, 346, 347 e 348.

È evidente come l'impatto ambientale che il parco eolico proposto può determinare sul territorio, sia da valutare ad una scala più ampia rispetto quella riconducibile ai soli limiti amministrativi comunali in ragione della conformazione, dimensione e caratteristiche dell'impianto proposto.

La valutazione dell'impatto potenziale sulle diverse componenti ambientali del territorio deve essere effettuata sia rispetto alla presenza dei singoli aerogeneratori, sia rispetto a quello che determinano le opere "accessorie" necessarie alla realizzazione e successiva manutenzione del Parco, come le "piazzole" (30x60 m), la viabilità (in ampliamento ed ex novo), gli elementi di connessione.

Tutte queste aree interessate dagli interventi verranno inevitabilmente sottratte alla loro attuale destinazione e asservite ad usi produttivi non compatibili con quello agricolo.

## **ELEMENTI DI INCOMPATIBILITÀ CON STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

L'Amministrazione Comunale è da tempo impegnata nella promozione del territorio attraverso la sua pianificazione strategica con la messa in atto di una serie sistematica di azioni che hanno come scopo la promozione della conoscenza, valorizzazione e tutela dell'inestimabile valore del suo patrimonio materiale e immateriale, declinato nelle varie connotazioni, culturali, storiche, ambientali, paesaggistiche e la messa a sistema di tali risorse al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico della comunità.

Tale manifestazione di intenti è individuabile già all'interno dello strumento urbanistico attualmente vigente nel territorio di Oliena, infatti, con l'adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) nel 2005 è stato definito l'obiettivo di costruire un quadro di strategie e procedure urbanistiche finalizzate alla riqualificazione e alla piena utilizzazione del patrimonio territoriale esistente, puntando, da una parte, ad un miglioramento della qualità urbana e, dall'altro, a una ridefinizione della "forma urbana del paese" visto lo sviluppo disordinato degli anni settanta e ottanta.

Il P.U.C. nella sua impostazione metodologica si propone la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale, archeologico ed ambientale, salvaguardando, in particolare, *il sistema ambientale composto dai fiumi, dalle sorgenti, dalle aree boschive e dallo straordinario scenario del Supramonte.*

La posizione dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'implementazione di fonti energetiche rinnovabili è priva di preclusioni ma, allo stesso tempo, è contraddistinta dalla volontà di governarne tali processi attraverso forme di regolamentazione; prova ne sia il fatto che all'interno del Regolamento Edilizio comunale si trova la seguente prescrizione al riguardo:

- Art. 91 - Impianti di captazione dell'energia alternativa  
(omissis) In tutto il territorio comunale non è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica con potenza superiore ad 1,5 KW.

Questa disposizione regolamentare testimonia la volontà di fissare dei termini precisi riguardo l'installazione di simili impianti nel territorio comunale e di consentire, al contempo, quella di impianti eolici di modesta entità scongiurando il rischio di infrastrutture energetiche invasive e, pertanto, maggiormente impattanti sulle componenti ambientali e paesaggistiche.

Tale disposizione contribuisce a garantire la conservazione della destinazione d'uso di quelle parti di territorio a vocazione tradizionalmente agricola, come quella delle aree che sono interessate dalla realizzazione delle opere qui esaminate (vedi prospetto sotto riportato), che verrebbe irreversibilmente compromessa dalla realizzazione del Parco Eolico e delle annesse infrastrutture necessarie e funzionali al suo esercizio.

Foglio	Mappale	N.T.A.	DESTINAZIONE URBANISTICA P.U.C.	%
55	320	Art. 32	E5	100,00
66	10	Art. 32	E5	100,00
"	11	Art. 32	E5	100,00
"	345	Art. 32	E5	100,00
"	346	Art. 32	E5	100,00
"	347	Art. 32	E5	100,00
"	348	Art. 32	E5	100,00

L'intervento in oggetto ricade all'interno della zona territoriale E, regolamentata nello specifico dall'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Urbanistico Comunale, quale recepimento delle Direttive indicate all'interno del D.P.G.R. n. 228 del 3 agosto 1994, e dove vengono chiaramente indicate le finalità che gli interventi nelle zone agricole devono perseguire e le attività ivi consentite. Del citato articolo delle N.T.A. si riporta di seguito un estratto:

**Art. 32.1 - Quadro Normativo e finalità il quale statuisce che:**

(...) Le seguenti norme disciplinano l'uso e l'edificazione del territorio agricolo (zone E) di Oliena perseguendo le seguenti finalità:

- a) valorizzare le vocazioni di sviluppo economico delle zone agricole del territorio comunale;
- b) tutelare le parti del territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardare l'integrità della azienda agricola e rurale;
- c) valorizzare le aree agricole di particolare pregio archeologico, naturalistico, paesaggistico, ecc.;
- d) favorire il recupero funzionale e paesaggistico del patrimonio edilizio rurale esistente;
- e) tutelare le aziende agricole esistenti ed il territorio a vocazione produttiva agricola;
- f) garantire la tutela del suolo e delle aree esposte a rischi di natura idrogeologica o pedologica.

**Art. 32.2 – Destinazioni d'uso ed attività consentite nelle zone agricole**

1. Fatte salve le specificazioni di ciascuna sottozona le destinazioni agronomiche d'uso nelle zone E agricole sono le seguenti:

- colture erbacee: per alimentazione umana, animale o per scopi officinali
- colture arboree: frutticoltura idonea all'ambiente pedoclimatico
- colture forestali: leccio, sughera e arboricoltura da legno
- allevamenti: ovino, bovino, suino, equino, caprino e di bestiame minuto
- altri allevamenti: lombricoltura, allevamento di selvaggina e apicoltura e simili.

2. Nelle zone agricole è inoltre consentito, nei limiti stabiliti dalle presenti norme:

- l'edificazione di fabbricati ed impianti connessi al settore agro – pastorale e per la valorizzazione delle relative produzioni, con esclusione degli impianti classificabili come industriali:
- l'itticoltura
- l'agriturismo
- la localizzazione di punti di ristoro
- la residenza connessa alla conduzione agricola
- realizzare fabbricati funzionali alla conduzione dei boschi e degli impianti arborei, anche in relazione alla forestazione produttiva
- localizzare strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico dipendenti e per il recupero del disagio sociale.

Secondo l'art. 3 del D.P.G.R. n. 228 del 3 agosto 1994, e il costante indirizzo giurisprudenziale, nelle zone "E" Agricole possono essere autorizzati interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse e non anche attività di produzione energetica di tipo industriale slegata da attività agricole in esercizio nel sito interessato dall'intervento.

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387/2003: *"gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".*

Pertanto, da quanto emerso dalla verifica della documentazione a corredo della pratica in esame, è evidente che l'intervento proposto, non si possa configurare come attività agricola o ad essa strettamente connessa ma come attività di produzione energetica di tipo industriale.

## **ELEMENTI DI INCOMPATIBILITÀ CON SITI RETE NATURA 2000 E AREE PROTETTE**

Il progetto in esame, pur non collocandosi all'interno dell'areale di perimetrazione delle aree protette (SIC, ZPS, Parco Nazionale), interessa aree poste ad una distanza assai prossima alle stesse.

A tal proposito, si riportano di seguito i siti naturali tutelati e le relative distanze dagli aereogeneratori in progetto:

- *SIC/ZPS ITB022212 Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone, presente a una distanza minima di **1,2 km** dall'aerogeneratore OR11;*
- *ZPS ITB023049 Monte Ortobene, presente a una distanza minima di **4,5 km** dall'aerogeneratore OR08;*
- *EUAP0944 Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, presente a una distanza minima di **3,3 km** dall'aerogeneratore OR09".*

Pertanto, per quanto riguarda la tutela di tali aree, benché all'interno degli elaborati di VIA si evidenzi che le aree di intervento non interferiscano in modo diretto e puntuale con suddetti siti della Rete Natura 2000, si ritiene che le distanze soprarichiamate siano insufficienti a valutare l'assenza di potenziali impatti ambientali sulle varie componenti e, quindi, a garantire la tutela e conservazione delle specie animali e vegetali e relativi habitat per cui sono state individuate le aree protette.

In tal senso, l'area da prendere in esame per la valutazione degli effetti negativi, diretti e indiretti, prodotti dall'intervento progettuale proposto su specie animali, vegetali e habitat deve essere estesa oltre l'area puntuale, cosiddetta *di sito* (individuata tracciando un buffer d'estensione lineare – 1-5 Km – rispetto gli impianti in progetto), all'area *vasta* considerata come quella porzione di territorio nella quale si esauriscono gli effetti significativi, diretti e indiretti, dell'intervento.

Ai fini dell'individuazione del perimetro dell'area vasta per l'impianto eolico viene considerata una distanza pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, nel caso specifico gli aerogeneratori in progetto hanno un'altezza approssimativamente di 200 m, quindi l'area vasta deve essere individuata considerando un perimetro equidistante almeno di 10 km lineari dagli impianti considerando anche le infrastrutture quali strade di servizio, aree di manovra, etc.

Dagli elaborati grafici a corredo della V.I.A., (di seguito si riporta stralcio dell'elaborato ORSA117 "Carta delle aree protette Rete Natura 2000 con area vasta"), si osserva come il perimetro dell'area vasta – tratteggio rosso – interferisca con le due aree protette SIC/ZPS ITB022212 - Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone e ZPS ITB023049 - Monte Ortobene.




Figura 10.1: Aree SIC e ZPS con perimetro di area vasta (per maggiori dettagli grafici si rimanda all'elaborato di progetto "ORSA117 Carta delle aree protette Rete Natura 2000 con area vasta")

Tra gli impatti negativi che possono essere attribuiti agli impianti eolici è necessario considerare:

- la perdita o l'alterazione degli habitat;
- il disturbo che può causare isolamento o dispersione, incluso l'effetto barriera;
- la mortalità da collisione diretta delle specie in volo;

Gli studi condotti sul campo (Anderson et al., 1999) dimostrano che l'impatto degli impianti per la produzione eolica può far risentire i suoi effetti anche nei confronti di processi ecologici e specie anche a grande distanza dalle aree abitualmente frequentate dagli animali (siti di riproduzione e/o ricovero, aree di alimentazione, aree di sosta per le migrazioni, etc.).

In questo senso deve essere attuato un monitoraggio dell'avifauna nidificante e migratrice e della chiroterofauna in fase *ante operam*, di durata minima annuale (da marzo a ottobre a cui aggiungere, per i chiroterteri, la ricerca dei rifugi invernali), i risultati di tale monitoraggio devono fare parte degli elaborati della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Inoltre, si evidenzia che gli impatti ambientali possono essere di due tipi:

- diretto, dovuto all'alterazione e distruzione di tipi di habitat, erosione del suolo (impianto e infrastrutture di servizio), collisione degli animali con parti dell'impianto, in particolare il rotore;
- indiretto, dovuto all'alterazione dell'uso del suolo, alla frammentazione, all'aumento del disturbo antropico con conseguente alterazione di popolazioni selvatiche.

Entrambi gli effetti riguardano un ampio spettro di ambienti e specie animali.

Si ricorda che Piano di Gestione dell'Area SIC *Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone* si pone come obiettivo generale, proprio quello di "innescare i processi di recupero spontaneo della naturalità del Sito, a beneficio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, assicurando la conduzione delle attività economiche del settore agro-silvo-pastorale secondo modalità compatibili con la tutela della biodiversità, incentivandone la diversificazione verso i servizi turistici e rimuovendo i fattori di

*degrado, in modo da rendere il patrimonio naturalistico una risorsa economica per lo sviluppo sostenibile della comunità locale, e in particolare dei Comuni interessati dal SIC”.*

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, l'analisi di impatto ambientale effettuata dalla società proponente appare superficiale e limitata alla valutazione dell'assenza di interferenze "puntuali" delle opere in progetto con tali siti di conservazione, non riportando alcun risultato frutto di monitoraggi sul campo, ricerche o studi specifici effettuati *ante operam* nell'area vasta potenzialmente interessata dagli effetti negativi, diretti e indiretti, conseguenti alla realizzazione del progetto. L'assenza di un approfondimento in questo senso è evidente nella Relazione di analisi faunistica preliminare a corredo della V.I.A., la quale si limita alla stesura di una relazione compilativa frutto di ricerche bibliografiche.

Considerato quanto sopra esposto, si evidenzia una analisi carente degli impatti significativi che la realizzazione del progetto potrebbe avere sulle componenti ambientali biotiche (flora e fauna), in particolare su specie e habitat protetti di interesse comunitario presenti nelle aree SIC, ZPS, Parco Nazionale.

Inoltre, considerata la suddetta potenziale interferenza del progetto con i siti Rete Natura 2000, si ritiene necessario, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* e, in ambito nazionale, dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357<sup>1</sup>, Regolamento di attuazione della citata direttiva, sottoporre lo stesso a Valutazione di Incidenza Ambientale definito come "procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso".

Secondo l'interpretazione dell'art.6 della Direttiva 92/43/CEE, contenuta nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat, elaborata nel 2000 dalla Commissione Europea, D.G. Ambiente: "la probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. (...) La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso".

Pertanto, per i siti non direttamente interessati dalle opere in progetto, ma comunque compresi all'interno dell'area vasta, il proponente dovrebbe adottare un approccio valutativo per fasi così come previsto dalle linee guida della Commissione Europea in materia di valutazione di incidenza (*Guidance document, Wind energy developments and Natura 2000*, 2010), presentando i relativi esiti documentali.

Si evidenzia inoltre come all'interno dell'area S.I.C. sopramenzionata sono custodite alcune delle testimonianze più antiche della presenza dell'uomo in Sardegna, emblematico in tal senso è il complesso collocato nella Valle di *Lanaitho* abitata in epoca pre e protostorica, tra queste si segnalano: la grotta Rifugio (ipogeo funerario; Cultura *Bonu Ighinu*, Neolitico Medio), la grotta del Guano (Cultura di Ozieri, Neolitico Recente), cui si aggiungono il sito di Tiscali (abitato costruito lungo le pareti dell'omonima dolina, datato tra l'età del Bronzo e il I Ferro, con testimonianze anche per l'età romana), l'area di *Sa Sedda 'e sos Carros* (importante complesso santuarioale di cultura nuragica, frequentato tra il Bronzo recente e il I Ferro) e,

---

<sup>1</sup> Art. 5 Paragrafo 3 DPR 357/1997. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

ovviamente, la grotta Corbeddu (Paleolitico Superiore, il Neolitico Antico e Medio e Bronzo antico, Cultura Bonnanaro).

Siti, in particolare quello della Grotta Corbeddu e quello di *Sedda 'e sos Carros*, per i quali è in corso la definizione della *tentative list* finalizzata al loro riconoscimento come patrimonio dell'Unesco, percorso che verrebbe compromesso da un intervento con impatti sul territorio di indiscutibile portata come quelli che genererebbe la realizzazione del Parco eolico proposto.




Figura 1: Emergenze archeologiche poste nell'areale di riferimento

Si segnala inoltre che a breve distanza, circa 1.400 m, dal sito interessato dal posizionamento del generatore OR008 si trova il Nuraghe *Su Sune* (posizionato nel punto di coordinate N 40.269121436516635, E 9.362482587161539) che si sviluppa su due torri e un corridoio esterno e l'adiacente Tomba dei Giganti denominata nello stesso modo (posizionata nel punto di coordinate N 40.267506139493314, E 9.360460683745663).

## **ELEMENTI DI INCOMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE DI SVILUPPO LOCALE INTRAPRESE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Consapevole delle inestimabili risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, antropologiche del suo territorio, l'Amministrazione ha intrapreso una strategia di valorizzazione del proprio patrimonio attraverso la messa in atto di un insieme sistematico di azioni frutto di una pianificazione che, a partire da un'attenta analisi del contesto e delle sue potenzialità, ha portato ad individuare concrete linee strategiche volte al perseguimento di una crescita socio-economica del territorio e della comunità che lo abita.

In concreto, con la Delibera della Giunta Comunale n. 108 del 16/12/2020 avente ad oggetto Valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale e culturale di Oliena. Linee di indirizzo, si è manifestato l'intento di individuare gli elementi di analisi sulle tematiche inerenti alla valorizzazione dell'intero patrimonio ambientale e culturale del territorio comunale, le strategie di intervento efficaci da mettere in atto per poter programmare azioni e risorse dell'attività amministrativa.

Alla citata deliberazione ha fatto seguito l'approvazione, avvenuta con la Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 25/03/2022, del Piano di valorizzazione delle terre civiche (redatto ai sensi della L.R. 14.03.1994 n° 12) cui ha fatto seguito la Determinazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n. 702 del 22/09/2022.

Da detta pianificazione emerge come le prospettive legate alla valorizzazione dei luoghi debbano passare attraverso la progettazione degli usi futuri proposti che si articolano in tre tipologie:

- a) uso agroforestale;
- b) uso agrozootecnico;
- c) servizi paesaggistici;




Figura 2: Stralcio della Corografia generale allegata al Piano di valorizzazione delle Terre Civiche del Comune di Oliena

In particolare i servizi paesaggistici contemplati, sono riconducibili ad azioni volte ad aumentare la fruibilità dei luoghi e di beni immobili inseriti in un contesto territoriale ad elevato valore ambientale e culturale, sia in agro che nell'area urbana. Il percorso di valorizzazione dovrà articolarsi in adeguati interventi di recupero in supporto delle attività di valorizzazione ambientale e paesaggistica.

A sottolineare questa visione di insieme, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/02/2023, è stato approvato il Piano di sviluppo sostenibile del Comune di Oliena quale imprescindibile strumento di pianificazione strategica volontaria di programmazione dello sviluppo locale.

All'interno di questo processo pianificatorio, partendo dall'individuazione di quegli elementi di analisi ad ampio spettro sulle tematiche inerenti alla valorizzazione dell'intero patrimonio ambientale e culturale del territorio comunale, sono state individuate le strategie di intervento maggiormente efficaci.



Le strategie messe in atto hanno riguardato l'intero complesso degli aspetti materiali e immateriali, da quelli legati alle risorse culturali a quelli turistici, da quelli ambientali a quelli riconducibili alla valorizzazione delle tradizioni e, non ultimo quello architettonico e paesaggistico.

Dalla pianificazione strategica è emerso un quadro conoscitivo in termini multisettoriali e si è provveduto a definire delle strategie di sviluppo e le linee azione di seguito sinteticamente riportate:

*a. Interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico e tutela dell'ambiente:*

- CULT 01: Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile

*b. Interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico e tutela dell'ambiente:*

- AMB 01: Azioni di tutela ambientale e prevenzione dei rischi
- AMB 02: Valorizzazione del patrimonio naturalistico
- AMB 03: Azioni di formazione, sensibilizzazione e educazione ambientale

*c. Azioni di sviluppo economico:*

- ECO 01: Supporto ai settori produttivi
- ECO 02: Valorizzazione e organizzazione degli attrattori turistici
- ECO 03: Incremento di velocità e copertura della connessione internet
- ECO 04: Predisposizione del Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche

*d. Interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione del centro abitato:*

- ABI 01: Interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione del centro abitato

*e. Azioni di miglioramento della mobilità locale*

- MOB 01: Definizione del PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

*f. Azioni di miglioramento della qualità della vita:*

- QUAL 01 Azioni volte a contrastare lo spopolamento

*g. Azioni di governance:*

- GOV 01: Attivazione dell'Ufficio di piano
- GOV 02: Attivazione del sistema di governance partecipata.

La suddetta Pianificazione strategica si è in parte già concretizzata in azioni formali quali i progetti di Gestione di siti archeologici, antropologici, cavità e siti di interesse oltre che in azioni indirizzate alla tutela del paesaggio rurale che ha, nel sapere agrario tramandato dai gesuiti, uno dei suoi aspetti peculiari e maggiormente caratterizzanti il paesaggio storico di Oliena.

A tal proposito, si dà atto che con la Delibera della Giunta Comunale n. 109 del 16/12/2020, questa Amministrazione ha manifestato l'intendimento di promuovere la candidatura nel Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici di quella parte dell'agro caratterizzato dai cosiddetti "Uliveti pascolati del Comune di Oliena", avvalendosi della collaborazione scientifica dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, della quale è anche socia, e del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre.

Istituito dal Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012, l'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (O.N.P.R.), ha previsto, all'articolo 4, l'istituzione del "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali", che è stato costituito al fine di raccogliere le candidature, su tutto il territorio nazionale, che soddisfino i requisiti di ammissibilità approvati in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, definendo la loro significatività, integrità e vulnerabilità, tenendo conto sia di valutazioni scientifiche, sia dei valori che sono loro attribuiti dalle comunità, dai soggetti e dalle popolazioni interessate.

Il Comune di Oliena ha presentato al Ministero delle politiche agricole e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale DISR III, la scheda di candidatura, con nota prot. 661 del 27 aprile 2018, relativamente all'iscrizione nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali — Fascia olivetata areale Nera di Oliena. L'area in oggetto si estende per circa 5.558,916 ha, interamente nel comune di Oliena, è posizionata all'interno della vallata del Cedrino delimitata a Nord dal Monte Ortobene ed a Sud dal massiccio del Corراسi, mentre sul lato ad Est confina con il Comune di Dorgali ed a Ovest con il Comune di Nuoro e lambisce nella porzione volta a Sud una vasta area S.I.C. e rispetto alla quale assai breve è la distanza dall'impianto in progetto.

Così come all'interno del citato Dossier si legge:

*Le motivazioni per l'inserimento del paesaggio del Comune di Oliena nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici sono da ricercarsi nella persistenza storica dell'olivicoltura, che ha plasmato per secoli non solo il paesaggio locale, ma anche determinato l'identità culturale della popolazione. (...)*

*Il tutto è inserito in uno scenario paesaggistico di grande fascino dominato dal Supramonte i cui rilievi rocciosi sovrastano la pianura di Oliena. (...)*

*Oggi, l'olivicoltura, riveste un ruolo importante non solo dal punto di vista economico, ma anche per alcuni aspetti legati alla storia, alle tradizioni, all'ambiente e alla complessiva salvaguardia del territorio. (...)*

*La candidatura del paesaggio di Oliena intende valorizzare il rapporto fra qualità del prodotto e qualità del paesaggio, promuovendo un turismo di qualità che identifichi in questo connubio il punto di forza per il rilancio di questa area interna della Sardegna, ampliando un'offerta turistica oggi concentrata soprattutto sulle aree costiere.*




Figura 3: Areale di riferimento degli Uliveti pascolati del Comune di Oliena iscritto all'interno dei Paesaggi storici rurali

Dal punto di vista percettivo, l'elemento di maggior conflitto che si rileva è il contrasto tra l'artificialità dell'impianto proposto ed il paesaggio storico rurale circostante che ha come quinta il massiccio calcareo del Supramonte tutelato e riconosciuto come Sito di importanza Comunitaria Natura 2000 - SIC "Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone ITB022212".

Per quanto sopra argomentato, per il buon esito del percorso già intrapreso da questa Amministrazione in tale direzione si ritiene di fondamentale importanza la tutela e salvaguardia del paesaggio rurale storico di Oliena testimonianza di una tradizione agricola secolare quale quella della coltivazione dell'Olivo.

Si evidenzia, inoltre, che l'impianto proposto è in netto contrasto con la strategia di sviluppo del territorio che questa amministrazione ha promosso attraverso l'implementazione dei percorsi della R.E.S. (Rete Escursionistica Sarda) istituiti con L.R. 16/2017 e dichiarati di pubblico interesse ai sensi dell'art. 825 del Codice Civile.

L'amministrazione comunale in stretta collaborazione con l'Agenzia regionale FORESTAS ha promosso una intensa attività di programmazione e gestione della R.E.S. all'interno delle aree protette disciplinate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dei siti della Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

La pianificazione della R.E.S. tende ad escludere l'apertura di nuovi percorsi (salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili), privilegiando invece il recupero della rete esistente, considerato il fatto che il sentiero, come altre vie di penetrazione, contribuisce ad indebolire l'equilibrio ambientale e, soprattutto in gruppi montuosi od aree naturali e zone costiere già molto frequentati, ogni nuovo sentiero segnato contribuirebbe a limitare gli areali della fauna selvatica, aumentando il carico antropico e mettendo in pericolo fragili ecosistemi.

Si consideri che all'interno del territorio comunale di Oliena sono state intraprese le seguenti iniziative:

- Accordo di Programma per la gestione della Rete sentieristica del Supramonte e per la programmazione delle azioni di tutela e sviluppo coerenti con il Piano di Gestione del SIC/ZSC "Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone";
- Rete Sentieristica realizzata con i fondi POR FESR 2014- 2020 - Azione 6.6.1 Progetto CRP-PT-29-02A;




Figura 4: Tracciato della RES rispetto all'areale di riferimento

In particolare a Oliena i lavori finanziati dall'Unione Europea con fondi POR sono ormai giunti al termine, e si articolano in sintesi:

- nel ripristino di "percorsi escursionistici" tracciati per circa 80 km, con la previsione di recuperarne ulteriori 40 km;
- nel ripristino di "percorsi ciclo-escursionistici per Mountain Bike" tracciati per circa 30 km;
- nel recupero di *pinnetos* nel territorio e nelle pertinenze della Rete Escursionistica;
- nel recupero di *barracas* degli antichi pastori/allevatori secondo i canoni della tradizionale tecnica costruttiva *olianese*;

L'impegno con l'Agenzia Forestas è anche incentrato alla progettazione e realizzazione del Progetto "Un sentiero per tutti", ovvero all'implementazione di percorsi accessibili a soggetti con disabilità secondo i canoni del *design for all*.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto emergono diversi profili di incompatibilità tra l'intervento proposto e il complesso territoriale nel quale questo si andrebbe a collocare, profili che si possono sinteticamente così riepilogare:

- incompatibilità con la **destinazione urbanistica** delle aree oggetto di intervento: la vocazione agricola andrebbe irrevocabilmente compromessa non solo nello specifico areale dei singoli aerogeneratori ma anche in tutte quelle aree dove verrebbero realizzate le opere a loro esclusivo servizio;
- incompatibilità con la presenza dei **siti della Rete Natura 2000 ed in particolare con il SIC/ZPS ITB022212 Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone**, sia in merito alla mancata considerazione delle possibili interferenze, sia a riguardo delle carenze della fase di analisi degli impatti prive di una loro verifica sul campo, sia riguardo quelle azioni di promozione e valorizzazione che sono alla base dell'istituzione stesse di dette aree di tutela;
- incompatibilità con le azioni di tutela e utilizzo delle aree inserite all'interno del **Piano di valorizzazione delle Terre civiche**;
- incompatibilità con le politiche di sviluppo locale ed in particolare con la programmazione e attuazione di azioni di valorizzazione del territorio che hanno il loro fulcro nelle azioni strategiche individuate all'interno del **Piano di sviluppo sostenibile del Comune di Oliena**;
- incompatibilità con le azioni di promozione della vocazione turistica del territorio che passano anche dalla realizzazione della Rete di percorsi della **R.E.S. (Rete Escursionistica Sarda)**.

Infine si evidenzia che, ai sensi del D.L. 13/2023 convertito in legge con modificazioni con la Legge n. 41 del 21.04.2023 e relativi allegati, il territorio del Comune di Oliena rientra tra le aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca indicate nel Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale: nello specifico si fa riferimento al progetto dell'*Einstein Telescope* la cui realizzazione è prevista nella dismessa miniera di *Sos Enattos* nel territorio di Lula, finanziato con risorse statali e dell'Unione europea che richiedono, per la realizzazione e il corretto funzionamento delle infrastrutture di ricerca, la preservazione ambientale delle aree e dei territori circostanti.

Il quadro legislativo sopra richiamato prevede espressamente, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata *Einstein Telescope*, che gli ulteriori titoli abilitativi necessari all'esercizio delle attività economiche definite dall'Allegato 1<sup>2</sup>, tra le quali rientra la realizzazione del Parco Eolico in questione, nell'ambito dei Comuni indicati nell'Allegato 2<sup>3</sup>, tra i quali è presente quello di Oliena, siano rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.).

---

### <sup>2</sup> Allegato 1

Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)

- B Estrazione di minerali da cave e miniere
  - 23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
  - 23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
  - 23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
- D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  - 35.11 Produzione di energia elettrica
- F Costruzioni
  - 42.1 Costruzione di strade e ferrovie

### <sup>3</sup> Allegato 2

Comuni interessati

Alà dei sardi; Benetutti; Bitti; Buddusò; Dorgali; Galtelli; Irgoli; Loculi; Lodè; Lula; Nule; Nuoro; Oliena; Onani; Orune; Osidda; Padru; Pattada; Siniscola; Torpé.

Pertanto, si auspica che il progetto proposto venga sottoposto alle opportune verifiche da parte degli Enti competenti al fine di escludere possibili interferenze con l'infrastruttura di ricerca che, come detto, per essere realizzata e per il suo stesso corretto funzionamento, richiede la preservazione ambientale delle aree e dei territori prossimi.

*In conclusione si ravvisano innumerevoli profili di incompatibilità tra quanto proposto e il modello di sviluppo che si è definito con l'azione amministrativa, ovvero un modello esattamente antitetico a quello di uno sfruttamento del territorio a fini prettamente speculativi dietro la malcelata causa della produzione di energie rinnovabili per altro non riconducibili alle necessità di questo territorio.*

Per quanto esposto, questa Amministrazione comunale chiede all'Autorità competente alla valutazione di impatto ambientale in oggetto, di considerare le presenti osservazioni ai fini della formulazione di un **parere negativo** in merito alla realizzazione del Parco Eolico denominato "Orgosolo – Oliena", sito nei comuni di Orgosolo (NU), Oliena (NU) e Nuoro proposto dalla Società Scirocco Prime S.r.l.

Oliena 08/03/2024

Il Sindaco

Sebastiano Antioco Congiu



CONGIU  
SEBASTIANO  
ANTIOCO  
08.03.2024 12:02:36  
GMT+01:00